

# STATUTO

## *COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI*

**Art. 1)** E' costituita in Cavalcaselle di Castelnuovo del Garda, Via Mantovana s.n. l'associazione di gestione della Scuola Materna Don Giuseppe Manganotti denominata "SCUOLA MATERNA DON GIUSEPPE MANGANOTTI -CAVALCASELLE DI CASTELNUOVO DEL GARDA".

**Art. 2)** La Scuola Materna non ha scopo di lucro e trae le sue origini dall'atto di donazione fatto da Don Giuseppe Manganotti, Parroco di Cavalcaselle di Castelnuovo, al Comune di Castelnuovo con atto Notaio Girardi in data 28.10.1929 n. 3468 Rep., registrato a Verona il 15 Novembre 1929 al n. 1484 Vol. 198.

Detta donazione veniva effettuata alle seguenti condizioni che l'allora Podestà di Castelnuovo, nell'atto sopra menzionato, dichiarava di accettare:

- il fabbricato dovrà servire esclusivamente ad Asilo e Scuola, oppure ad altra opera benefica per la popolazione della parrocchia di Cavalcaselle;
- l'Asilo sarà Condotta da Suore;
- il Parroco pro-tempore dovrà far parte del Consiglio di Presidenza. ed avrà la direzione spirituale;
- il Parroco stesso aiuterà nel modo 'migliore la gestione economica dell'Asilo, o di quell'opera benefica che dovesse sostituirlo, senza addossarsi la responsabilità della medesima e della vita dell'Opera;
- la collaborazione del Parroco è legata al fatto, che sia mantenuto all'Asilo o all'Opera Benefica che dovesse sostituirlo, la fisionomia voluta dalla morale cristiana.

**Art. 3)** La Scuola Materna si è sviluppata e dovrà svilupparsi come espressione di una comunità: promotori, educatrici, genitori, collaboratori e popolazione che si sono assunti l'impegno di soddisfare una esigenza sociale quale l'educazione. La Scuola Materna ha quindi lo scopo di far sì che ogni bambino possa sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio, la sua responsabilità morale, sociale religiosa, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE) e del documento dell'Episcopato Italiano del 1983 "La Scuola Cattolica, oggi, in Italia".

**Art. 4)** Saranno ammessi tutti i bambini in età dai tre ai sei anni, salvo diverse disposizioni di legge.

**Art. 5)** Saranno accolti i bambini che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi.

Potranno inoltre essere accolti quei bambini per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica a giudizio della direzione e su conforme parere del medico, concordando con le istituzioni adeguati strumenti di sostegno quando ciò si dovesse rendere necessario.

**Art. 6)** La forma giuridica assunta è quella di Associazione regolata dagli articoli 36-38 del Codice Civile.

**Art. 7)** Ai bambini ospiti della Scuola Materna è somministrata la refezione quotidiana con le modalità fissate dal Comitato di Gestione.

A tal fine il Comitato di Gestione, nelle forme che riterrà opportune solleciterà la collaborazione della Comunità Ecclesiale e della popolazione tutta, allo scopo di favorire la gestione della Scuola materna.

**Art. 8)** La Scuola Materna, che non persegue scopo di lucro, trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bambini frequentanti, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte.

**Art. 9)** Nella Scuola Materna è vietata ogni disparità di trattamento tra i bambini, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitari.

**Art. 10)** Se l'edificio della Scuola Materna è proprietà della Parrocchia, di una Congregazione Religiosa o altro Ente sarà stipulato un contratto di comodato tra questa e il Comitato di Gestione.

**Art. 11)** Il bilancio consuntivo si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

### ***ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE***

**Art. 12)** Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Comitato di Gestione, il Presidente, il Segretario Tesoriere.

### ***A S S E M B L E A***

**Art. 13)** L'Assemblea è costituita:

- a) dai genitori dei bambini iscritti alla Scuola Materna; ogni nucleo familiare esprime un solo voto;
- b) dai membri del Comitato di Gestione;
- c) da un rappresentante del personale inserviente;
- d) da coloro che avendo effettuato oblazioni a favore dell'Associazione nella misura minima determinata dall'Assemblea, ne siano nominati soci dal Comitato di Gestione. La nomina non potrà avere durata superiore ai tre anni.

**Art. 14)** La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per indegnità. Essa verrà deliberata dall'Assemblea dei Soci.

**Art. 15)** L'Assemblea è convocata dal Comitato almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno diretta a ciascun membro, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno la metà dei suoi membri.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

**Art. 16)** L'Assemblea delibera:

- il bilancio preventivo e consuntivo: il consuntivo dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura;

- gli indirizzi e le direttive generali della Associazione a norma di questo Statuto e delle finalità della Scuola fissate all'art. 2;
- le nomine, di sua competenza, dei componenti il Comitato di gestione;
- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto proposte dal Comitato di Gestione e tutto quanto altro ad essa demandato per legge o per statuto.

**Art. 17)** Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i componenti la stessa. Gli associati possono farsi rappresentare da altri membri dell'Assemblea: non è ammessa più di una delega.

**Art. 18)** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato. in mancanza dal Vice-Presidente e in mancanza di entrambi l'Assemblea chiama a presiederla uno dei membri elettivi del Comitato di gestione. Il Segretario dell'Associazione funge da Segretario dell'Assemblea. In caso di votazioni il Presidente nomina due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

**Art. 19)** Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei votanti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per deliberare le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

### ***COMITATO DI GESTIONE***

**Art. 20)** Il Comitato di Gestione è composto da membri eletti e da membri di diritto.

Sono eletti dall'Assemblea: due genitori per ogni sezione di scuola materna con un minimo di sei se le sezioni sono inferiori a tre. Tuttavia uno dei membri eletti potrà anche non essere genitore di bambini frequentanti la scuola materna.

Sono di diritto:

- il Parroco pro-tempore;
- la responsabile della scuola, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona; .
- un rappresentante del Consiglio pastorale parrocchiale a scelta di ogni gestione;
- due rappresentanti del Comune eletti dal Consiglio Comunale, se questo soccorre annualmente alla gestione della Scuola con adeguato contributo.

**Art. 21)** Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno quattro consiglieri. Le delibere del Comitato sono assunte, salvo diverse disposizioni di legge, a

maggioranza semplice, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In casi di parità di voti prevale il voto del Presidente.

**Art. 22)** I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno degli amministratori elettivi, il Comitato di Gestione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio.

**Art. 23)** I componenti del Comitato di Gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

**Art. 24)** In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente, in sua assenza, ne fa le veci il Consigliere più anziano di carica e successivamente di età.

**Art. 25)** Spetta al Comitato di Gestione:

- a) eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario-Tesoriere. che può essere eletto anche al di fuori dei membri del Comitato, in questo caso senza diritto di voto;
- b) compilare i bilanci e i conti da sottoporre al voto dell'Assemblea;
- c) proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto;
- d) provvedere alla gestione amministrativa;
- e) deliberare i regolamenti interni;
- f) deliberare le nomine del personale (dirigente, insegnante, di servizio): stipulare contratti di lavoro e convenzioni con gli Istituti Religiosi;
- g) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
- h) regolare in genere gli affari che interessano la scuola materna;
- i) compiere qualunque atto di amministrazione ordinaria e straordinaria.

**Art. 26)** E' in facoltà di ogni componente del Comitato di Gestione visitare la scuola, senza disturbo all'attività didattica.

### ***P R E S I D E N T E***

**Art. 27)** Spetta al Presidente:

- a) rappresentare la Scuola Materna e stare in giudizio per l'Associazione;
- b) convocare le riunioni del Comitato;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea;
- d) curare l'esecuzione delle delibere;
- e) nominare il personale previa delibera del Comitato;
- f) stipulare convenzioni con altri enti, previa delibera del Comitato;
- g) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità chiedendone la ratifica quanto prima al Comitato.

### ***SECRETARIO - TESORIERE***

**Art. 28)** Spetta al Segretario-Tesoriere:

- a) redigere i Verbali dell'Assemblea e del Comitato di Gestione;
- b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- c) tenere la contabilità;

- d) emettere i mandati di pagamento sottoscrivendoli unitamente al Presidente;
- e) tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente bancario.

### ***P E R S O N A L E***

**Art. 29)** Le modalità di nomina e la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e del Consiglio didattico, sono fissati dal regolamento organico.

Dirigenti e insegnanti saranno scelti fra persone di provata moralità. Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente o insegnante e di servizio, nonché del metodo di insegnamento, saranno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici.

### ***S C I O G L I M E N T O D E L L A S S O C I A Z I O N E***

**Art. 30)** Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

### ***P R O B I V I R I***

**Art. 31)** Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea: essi giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura.

F.to Cordioli Giuliano  
F.to Bonedomane Franco  
F.to Chesini Renzo  
F.to\_Marchi Vittorino  
F.to Errica Nello  
F.to Luisella Veronesi  
F.to Don Luigi Stefanoni  
F.to CESARE PELOSO NOTAIO (L. S.)

Per copia conforme.